

OGGETTO: AVVISO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 2652/2018, PUBBLICATA IN DATA 08/03/2018, DEL TAR LAZIO ROMA, NGR 10744/2017, I SEZIONE BIS – GIUSEPPE FICI/MINISTERO DELL'INTERNO

In ottemperanza a quanto disposto con l'Ordinanza di cui all'oggetto, si indica quanto segue:

- a) l'Autorità innanzi alla quale si procede è il TAR Lazio, sede di Roma;
- b) il numero di Registro Generale è il 10744 del 2017;
- c) la sintesi dei motivi di ricorso è la seguente:

Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto al N.R.G. 10744/2017 dinnanzi al T.A.R. Lazio, Sede di Roma, il signor Giuseppe FICI ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 C.p.A., dei seguenti atti:

- del Decreto prot. n. 109 del 09/08/2017, notificato in data 21/08/2017, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008;
- del verbale n. 6 del 19/07/2017 - citato nel suindicato Decreto prot. n. 109 del 09/08/2017 e dal contenuto non conosciuto – con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. d);
- della Cartella Clinica relativa alle visite eseguite in data 19/07/2017, acquisita mediante accesso agli atti consentito dall'Amministrazione con nota prot. n. 6007 del 14/09/2017;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

A sostegno della propria domanda il ricorrente ha premesso che:

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Giuseppe FICI si è posizionato al posto n. 2562 della graduatoria B (posti non riservati).

Stante l'inserimento nella graduatoria finale, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, giusta nota prot. n. 20623 del 06/04/2017 emessa dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha invitato il ricorrente a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psico - fisica, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008.

Il signor Giuseppe FICI, quindi, si è sottoposto alle visite in data 18-19/07/2017 ed all'esito delle stesse, come è dato ricavare dal Decreto prot. n. 109 del 09/08/2017 impugnato, la Commissione Medica lo ha ritenuto inidoneo ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. d), così esprimendosi: *"Alterazione della visione dei colori: discromatopsia deutan rilevata alla lettura delle tavole di Ishihara e test di Farnsworth"*.

Attesa la ridetta valutazione negativa e considerando il disposto di cui al C. 4 art. 9 D.M. n. 5140 del 06/11/2008, secondo cui *"il giudizio definitivo di*

*non idoneità comporta l'esclusione dal concorso*", il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha, dunque, decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.

\*\*\* \*\*

Sulla scorta di tale premessa, il signor Giuseppe FICI ha impugnato le note sopra indicate deducendo il seguente motivo:

- **1. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE NONCHE' FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, C. 1, LETT. D) DEL D.M. N. 78 DEL 11/03/2008:**

L'art. 1, C. 1, lett. d) del D.M. n. 78 del 11/03/2008 prevede quale requisito di idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco la "*normalità del senso luminoso e cromatico*".

Orbene, deve eccepirsi la manifesta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Medica per le ragioni che seguono.

Il ricorrente, in data 20/09/2017 e quindi successivamente alla visita da parte della Commissione Medica, dopo aver appreso del motivo della sua esclusione dal concorso, si è sottoposto a visita oculistica specialistica presso il Dr. Massimo Cantarini il quale ha certificato la normalità del senso cromatico. Tale esito è stato poi confermato in data 02-04/10/2017 dai sanitari dell'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'ASP di Trapani (Struttura pubblica), i quali hanno sottoposto il ricorrente a tutti i test del senso cromatico certificando il risultato "*nella norma*". Inoltre, come risulta *per tabulas*, i medesimi sanitari, su richiesta del ricorrente, hanno specificato le risultanze del test di Ishihara le quali hanno dato esito positivo.

E' doveroso sottolineare che la precipua indicazione dei risultati del predetto test si è resa necessaria alla luce di quanto riportato nella cartella clinica (unico documento acquisito all'esito dell'accesso agli atti consentito con nota prot. n. 6007 del 14/09/2017 *sub* doc. 9), laddove si legge testualmente: "*senso cromatico non valutabile tramite Ishihara*". Dal dettaglio delle tavole di Ishihara del 04/10/2017, infatti, emerge chiaramente che non solo il senso cromatico era ed è valutabile con le predette tavole, ma anche con esito positivo. Peraltro, stando a quanto riportato nel Decreto di esclusione, la Commissione è finanche incorsa in contraddizione perché se da un lato ha affermato la non valutabilità del senso cromatico alle Tavole di Ishihara, dall'altro lato si è così espressa: "*discromatopsia deutan rilevata alla lettura delle tavole di Ishihara...*". Ora è evidente che il senso cromatico o è valutabile al test di Ishihara oppure no.

Di qui l'ulteriore profilo di illegittimità, per contraddittorietà, del provvedimento impugnato con il presente atto.

Ad avviso degli scriventi, la documentazione medica versata in atti e la contraddittorietà del giudizio sono sufficienti a palesare l'erroneità della valutazione di inidoneità espressa nei confronti del signor Giuseppe FICI, il quale, si ribadisce, si è sottoposto a tutti i test del senso cromatico, ivi compreso quello di Ishihara, peraltro presso una Struttura pubblica, ed è risultato nella norma. Ad ogni modo, nel caso in cui codesto Tribunale non dovesse essere del medesimo avviso, Vorrà disporre una verifica *ex art.* 66 C.p.A. volta ad accertare la normalità del senso cromatico.

A tal riguardo, per mero scrupolo difensivo, riteniamo di poter richiamare il costante indirizzo della Giurisprudenza Amministrativa secondo cui "*deve essere affermata la sindacabilità delle valutazioni espresse dall'ufficio sanitario militare sulla idoneità psico - fisica del candidato, laddove essa*

*attenga ad elementi di fatto e laddove la documentazione medica prodotta in giudizio offra elementi di supporto alla tesi della inattendibilità dell'esame eseguito dall'ufficio sanitario medesimo" (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, IV Sez., Sentenza 27/10/2003 n. 6669).*

\*\*\* \*\*

Dopo aver svolto tali argomentazioni, il signor Giuseppe FICI ha proposto istanza *ex art. 55 C.p.A.*, deducendo, quanto al *periculum in mora*, che esso sia connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

d) i provvedimenti impugnati sono il Decreto prot. n. 109 del 09/08/2017, il verbale n. 6 del 19/07/2017, la Cartella Clinica relativa alle visite eseguite in data 19/07/2017, nonché ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque connesso, che sia lesivo degli interessi del ricorrente;

#### AVVISO

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 08/03/2018 n. 2652, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati".*